



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE D'ISCRIZIONE DOVUTE DAGLI ISCRITTI E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine con delibera n° 17/CD/AG del 08.02.2022

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

2. Funzione della tassa

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

3. Obbligatorietà

La Tassa dovuta dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La Tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. La Tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della Tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.


4. Determinazione della Tassa

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

5. Comunicazione della Tassa

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.



L'avviso di pagamento sarà inviato all'indirizzo di residenza comunicato dall' iscritto o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

6. Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro il 31 Marzo di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento attraverso le seguenti modalità:

- Pagamento mediante pagoPA.

7. Mancato versamento della quota (anno in corso): procedura di recupero.

- Entro il mese di Aprile pagamento della quota dell'anno in corso;
- Dal 1° Maggio al 31 Luglio dell'anno in corso pagamento della quota ordinistica maggiorato della sanzione del 10% (dieci %);
- Dal 1° Agosto al 31 Dicembre dell'anno in corso pagamento della quota ordinistica maggiorato della sanzione del 20% (venti %);
- Entro il 31 Gennaio dell'anno successivo invio di pec di prima convocazione parte del Presidente per l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo, con invito a sanare, entro il 31 Gennaio, la/le proprie morosità. Il pagamento della quota ordinistica sarà maggiorato della sanzione del 30% (trenta %);
- Qualora la pec non pervenga al destinatario si procederà alla notifica in base alla specifica normativa prevista dalle disposizioni del Codice di Procedura civile;
- Nel mese di Febbraio dell'anno successivo, ove la morosità non sia stata sanata, invio di pec di seconda convocazione con invito a sanare, entro il 28 Febbraio, la/le proprie morosità. Il pagamento della quota ordinistica sarà maggiorato della sanzione del 30% (trenta %);
- Nel mese di Marzo dell'anno successivo invio di pec terza convocazione e sarà avviata la procedura di cancellazione dall'Albo per morosità con notifica del provvedimento all'interessato (pec) e a tutti gli enti e autorità previsti dall' art 2 del DPR 221/50.


Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto.

8. Mancato versamento della quota (morosità pregresse) : procedura di recupero.

Nel mese di Ottobre di ogni anno l'Ordine procede alla verifica e all'accertamento delle morosità degli anni pregressi (andando a ritroso di max 5 anni) e a tal fine dispone:

1° SOLLECITO invio di PEC di sollecito bonario di pagamento invitando l'iscritto a provvedere al saldo della/le morosità entro il 30 Ottobre;

2° SOLLECITO Decorso trenta giorni dal termine del 1° SOLLECITO senza che l'iscritto abbia provveduto, si procederà ad inviare un secondo sollecito bonario di pagamento via PEC invitando iscritto a provvedere entro 31 Dicembre ;



- Entro il 31 Gennaio dell'anno successivo invio di pec di prima convocazione parte del Presidente per l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo, con invito a sanare, entro il 31 Gennaio, la/le proprie morosità. Il pagamento della quota ordinistica sarà maggiorato della sanzione del 30% (trenta %);
- Qualora la pec non pervenga al destinatario si procederà alla notifica in base alla specifica normativa prevista dalle disposizioni del Codice di Procedura civile;
- Nel mese di Febbraio dell'anno successivo, ove la morosità non sia stata sanata, invio di pec di seconda convocazione con invito a sanare, entro il 28 Febbraio, la/le proprie morosità. Il pagamento della quota ordinistica sarà maggiorato della sanzione del 30% (trenta %);
- Nel mese di Marzo dell'anno successivo invio di pec terza convocazione e sarà avviata la procedura di cancellazione dall'Albo per morosità con notifica del provvedimento all'interessato (pec) e a tutti gli enti e autorità previsti dall'art 2 del DPR 221/50.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto.

9. Cancellazione dell'iscritto dall'albo

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della Tassa a far data dalla assunzione della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 221/50.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data della assunzione della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per l'anno in corso e per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della Tassa dall'anno successivo alla data della sentenza.


Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità

10. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta, previo pagamento del debito pregresso maggiorato della sanzione del 30% (trenta%), l'obbligo del pagamento delle tasse con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

11. Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale la Tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione:



12. Inadempimento

Il Presidente vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Entro il 30 Dicembre di ogni anno se la morosità, persiste, il Presidente procederà a convocare, tramite Racc. A/R e/o PEC, l'iscritto, nel rispetto D. Lgs. C.P.S 233/1946. La cancellazione per morosità verrà pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo alle tre convocazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 3/2018;

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine trenta giorni dalla notifica della relativa delibera se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, ai sensi dell'art 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.

13. Comunicazione di cancellazione.

Il Presidente procede con apposita PEC a comunicare al Professionista il provvedimento adottato e conseguentemente, lo stesso procederà a trasmettere a tutti gli Ordini di Italia ed agli enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50 i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 221/50.

14. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti economicità dell'azione di recupero;

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero.

A seguito della dichiarazione di inesigibilità del credito, il responsabile dell'Area Ragioneria predisporrà apposita deliberazione di accertamento dei residui attivi.

15. Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza nella seduta del 08.02.2022, con Delibera n° 17/CD/AG, è trasmesso al Comitato Centrale della FNOMCeO per la successiva validazione approvazione e trasmesso dalla Federazione al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento sarà reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCeO di Potenza ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

